



**CAMERA ARBITRALE
INTERNAZIONALE**

LODO DEFINITIVO ARBITRATO RITUALE SECONDO DIRITTO

Il Collegio Arbitrale

composto dai signori [.....] (*il lodo deve contenere il nome degli arbitri*) e assistito dal segretario [.....]

Costituito in data [.....], come da accettazione degli arbitri risultante dalla sottoscrizione del verbale di prima riunione, ha deliberato all'unanimità, con la partecipazione di tutti gli arbitri, il seguente **LODO DEFINITIVO**

- Nell'arbitrato promosso da A contro B (*il lodo deve indicare il nome, il cognome, la residenza, la dimora o il domicilio delle parti, il codice fiscale; se la parte è una società con o senza personalità giuridica o ente riconosciuto o non riconosciuto o impresa individuale: la denominazione o la ragione sociale o la ditta con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza, la partita iva; il nome e cognome dell'eventuale difensore e l'indicazione della procura*)
- in dipendenza del contratto [.....],
- presso _____ (*il lodo deve indicare la sede dell'arbitrato*),
- in forza della clausola compromissoria contenuta sub art. [.....] (*il lodo deve indicare la convenzione d'arbitrato*) del predetto contratto,

dopo aver verificato la natura rituale secondo diritto dell'arbitrato dedotto nella clausola compromissoria, lette le conclusioni delle parti, precisate per iscritto all'udienza del [.....], qui di seguito riportate testualmente [.....] (*il lodo deve indicare le conclusioni delle parti*)

svolgimento del procedimento

- con domanda di arbitrato con contestuale nomina di arbitro notificata a B in data [.....], A sottoponeva al costituendo Collegio le seguenti conclusioni [.....] Per l'effetto, chiedeva di condannare B al pagamento della somma di €[.....] a titolo di [.....] Assumeva parte istante che [.....];
- con atto di resistenza notificato in data [.....] B, dichiarava di aver provveduto a nominare quale arbitro di propria elezione l'Avv. [.....], impugnava e contestava il contenuto della domanda arbitrale e chiedeva al costituendo Collegio di voler accogliere le seguenti conclusioni: [.....] Nello specifico B insisteva nella richiesta di accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di invalidità della clausola compromissoria, perché [.....];
- gli arbitri procedevano alla nomina di [.....], quale terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio;
- In data [.....] si riuniva in prima convocazione il Collegio arbitrale che, costituitosi formalmente con le accettazioni di tutti gli arbitri, indicava in [.....] presso [.....] via [.....] n. [.....] la sede delle udienze arbitrali e del procedimento; fissava, altresì, l'udienza del [.....] per la comparizione personale delle parti, ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione e in caso di fallimento dello stesso per la discussione; assegnava alle parti termine fino a [.....] per il deposito dell'atto recante la convenzione d'arbitrato, di memorie integrative, l'indicazione di prove e la produzione di documenti e successivo termine fino a [.....] per il deposito di eventuali repliche e per l'indicazione di prova contraria;
- all'udienza del [.....] il Collegio, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dopo la discussione, si riservava per la decisione [.....]

motivi della decisione

(il lodo deve contenere l'esposizione sommaria dei motivi)

Occorre pregiudizialmente valutare l'eccezione di invalidità della clausola compromissoria.

Invero, in arbitrato l'esame della validità della clausola compromissoria deve essere pregiudiziale rispetto a quello di qualsiasi altra questione, posto che la convenzione di arbitrato costituisce la fonte del potere decisionale degli arbitri, ma anche perché la riforma arbitrale del 2006 ha ricondotto tale questione tra quelle inerenti la competenza degli arbitri

Ciò posto si osserva quanto segue:

dall'esame del contratto emerge un evidente contrasto di volontà: da un lato, la volontà compromissoria espressa sub art. [.....] del contratto; dall'altro la volontà «giudiziale», espressa sub art. [.....] del medesimo contratto [.....]. Ora, in presenza di tale fattispecie, alla luce dell'art. 808 quater c.p.c., ritenuta possibile la coesistenza tra due strumenti, quello giudiziale e quello arbitrale, occorre verificare se sia prevalente la volontà compromissoria o quella giudiziale. Ebbene, nel caso di specie le regole di ermeneutica contrattuale sembrano piuttosto indirizzare l'interprete verso una soluzione giudiziale della volontà espressa, sia pure in maniera contraddittoria, dalle parti: portano a siffatta conclusione [.....]

In conclusione il Collegio ritiene di dover dichiarare la propria incompetenza per inesistenza della clausola compromissoria. Ogni altra questione risulta assorbita. Le spese processuali e arbitrali, tenuto conto dell'esito della lite, delle domande accolte e degli importi riconosciuti con riguardo alle iniziali richieste, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

per questi motivi

(il lodo deve contenere il dispositivo)

il Collegio arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa domanda, eccezione e conclusione all'unanimità così delibera:

1. dichiara il proprio difetto di competenza a decidere in ordine alla presente controversia, per essere competente il giudice ordinario;
2. condanna A al pagamento in favore di B delle spese di difesa del presente arbitrato che liquida in [.....];
3. pone le spese per il funzionamento del Collegio e gli onorari degli arbitri, nella misura liquidata con separata ordinanza, a totale carico della parte soccombente, fermo il vincolo di solidarietà di quest'ultima con la parte vittoriosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 814 c.p.c.

Così deliberato all'unanimità in [.....] nella sede dell'arbitrato da tutti gli arbitri riuniti in conferenza personale, che ivi sottoscrivono il presente lodo, redatto in unico originale (*oppure: in triplice originale dei quali uno per l'ufficio e due per le parti*) oggi [.....] (*il lodo deve contenere la sottoscrizione di tutti gli arbitri e la data delle sottoscrizioni; può contenere anche la sottoscrizione del segretario, che però non è necessaria*). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 824 c.p.c., ai fini della pubblicazione del lodo gli arbitri daranno comunicazione dello stesso a ciascuna parte (*oppure: a norma dell'art. 816 ter c.p.c. ai difensori delle parti*) mediante consegna di un originale (*oppure di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri*), anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data odierna.